

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 150

**Cont. n. 970/15/DL. Consiglio di Stato. Regione Puglia c/C. A. Costituzione nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1321 del 15.10.2015 resa dal TAR Puglia –Sez. Bari-Ricorso Elettorale. Ratifica incarico difensivo: Avv. Sabina Ornella di Lecce, legale interno, e Avv. Ada Matteo, legale esterno.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue. Con ricorso n. 961/2015 ritualmente notificato alla Regione Puglia in data 30/07/2015, il Dott. A. C. ha chiesto l'annullamento:

- del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio Centrale Regionale Elettorale del 2.7.2015;
- del provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale del 30.06.2015;
- del provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Puglia relativo al "subemendamento art. 8 soppressivo" (L.R. Puglia 7/2015);
- del verbale della Commissione Elettorale recante la proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale della Puglia.

Il Collegio della il Sez. del TAR Puglia —Sez. Bari- con sentenza n. 1321 del 15.10.2015 ha respinto il ricorso elettorale.

Avverso il menzionato provvedimento, il Dott. A. C. ha proposto ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato chiedendo che in sua riforma il Collegio: *"dichiari che, ai fini della proclamazione degli eletti, debba essere applicato il testo della L. R. 2/2015, integrato dall'emendamento n. 34 riportato alle pagine da 23 a 30 del resoconto stenografico della 13sima seduta consiliare del. 26.02.2015; corregga il risultato delle elezioni come proclamato dall'Ufficio centrale regionale in data 02/07/2015 e sostituisca al candidato L.M. illegittimamente proclamato il candidato C.A., dichiarando il relativo diritto di questi"*.

Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale anche nel giudizio di appello incardinato innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 8874/2015) ha conferito incarico difensivo, salva ratifica, agli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, che hanno già difeso la Regione nel primo grado di giudizio nonché negli altri connessi per oggetto.

Tanto premesso, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4, comma 3, lett. c, L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocatura regionale, con la sottoscrizione del presente atto, di ratificare l'operato del Presidente della G.R. che ha conferito l'incarico difensivo per la costituzione nel prefato giudizio agli avv.ti Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, e Ada Matteo, legale esterno, con studio in Lecce alla Via 95° Rgt. Fanteria n. 9.

Si dà atto che il mandato per il legale interno è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, e per l'espletamento del medesimo matura il compenso per un'unica prestazione professionale, da liquidarsi nella misura e con le modalità previste dalla predetta legge.

Il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art 1 della L.R. n. 18/2006e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 3.996,72, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri e pattuito con il legale officiato.

(Valore della controversia: Ordinaria importanza; Settore di Spesa: Consiglio regionale).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.**

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento relativa al compenso professionale del legale esterno è pari a € 3.996,72, comprensivo di IVA e CPA.

La spesa così come innanzi indicata, sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto del 30% da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,01, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti agli avvocati regionali, secondo la disciplina del Regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010, come modificato dal Reg. 37/2012, e succ. modificazioni ed integrazioni; l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente. -

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella

competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 22/7/98.

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato interno, titolare di Alta Professionalità, e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e,, quindi, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi nel giudizio di appello dinanzi' al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1321 del 15.10.2015 a mezzo degli Avv.ti. Sabina Ornella di Lecce, legale interno dell'Avvocatura Regionale, é Ada Matteo, legale esterno
2. di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta  
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano